

TI_GERICHTE 34.2000.51 vom 27. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.51

FR: TI_GERICHTE 34.2000.51 du 27 août 2001

IT: TI_GERICHTE 34.2000.51 del 27 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

delle condizioni di affiliazione (Doc. _) e all'art. 16 del regolamento. L'obbligo contributivo del datore di lavoro, che non è mai stato contestato, è pertanto accertato e dev'essere ammesso. 2.3. L'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.4. In concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del regolamento dell'Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia all'art. VI A del piano di previdenza (doc. _). In questa disposizione vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato: l'ammontare dei contributi dipende in particolare dall'età (accrediti di vecchiaia) rispettivamente dal sesso e dall'età per i contributi di rischio e per le misure speciali. Per l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali inoltre " La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi: - con il suo patrimonio e il reddito dello stesso; - con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici; - con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione; - con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione; - dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP; - con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP; - con eventuali capitali di Fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della Fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate; - con elargizioni e donazioni." 2.5. Alla base del calcolo dei contributi sono stati posti i salari erogati dalla datrice di lavoro nel 1996 e 1997, accertati dalla Cassa di compensazione (doc. _). Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPP " È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 2 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe". Per l'art. 3 OPP2 " Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS: a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario; b.

fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso; c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale. 2 L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria. 2.6 Nel caso esaminato, per l'art. II B. del regolamento (prima parte: piano di previdenza AN; doc. _) " Il salario assicurato corrisponde a quella parte del salario annuo AVS presumibile, che deve essere assicurata secondo le disposizioni LPP (salario annuo sottoposto alla LPP)". La norma del regolamento corrisponde, quindi, a quella della LPP, motivo per cui si giustificava, pendente causa, la rifissazione dei contributi, tenuto conto dei salari erogati dal 1998 al 2000 e non di quelli del 1996/1997, non più attuali. 2.7 Alla luce di quanto sopra esposto al saldo di fr. 3'491 - incontestato - chiesto con la petizione, va aggiunto l'importo di fr. 885.05 (consid. 1.6), derivante dal nuovo calcolo dei contributi effettuato dall'attrice pendente causa, alla luce dei salari aggiornati erogati dal 1998 al 2000. I contributi dovuti dal 1998 al 2000 ammontano a fr. 4'376.05. In proposito va rilevato che le persone assicurate, i salari erogati e le mutazioni (Doc. _; XII e allegati; XV e allegati) risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dai conteggi agli atti. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (XV e allegati). Poiché stabilito correttamente, l'importo chiesto con la petizione e modificato pendente causa, dev'essere pertanto confermato e la convenuta condannata a versarlo. In proposito va infatti rilevato che secondo l'art. 11b della legge di procedura per i ricorsi al TCA prima frase " le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale che può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato". Il diritto di essere sentito della convenuta è stato inoltre salvaguardato (XVI; XVII). 2.8. Per quanto riguarda le spese per il conteggio retroattivo di contributi di fr. 200 (XV, doc. _) si rileva che, secondo l'articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. L'art. 4.4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che (VI, doc. _): " costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell'attuazione dell'assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono a carico del datore di lavoro. Essi sono regolati nell'apposita tariffa allegata" Tali spese, inoltre, per essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). L'Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate e prodotto la tariffa denominata "Tariffa costi amministrativi" (VI, doc. _), in cui viene quantificato l'ammontare delle spese addebitabili. I costi amministrativi conteggiabili per il conteggio di contributi retroattivi ammonta a un minimo di fr. 200. In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti. L'Istituto collettore, tramite l'invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 200. Inoltre delle spese supplementari è responsabile la convenuta che non ha trasmesso la distinta dei salari erogati neppure all'AVS. 2.9. Sull'importo dei contributi la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 26 settembre 2000. La richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 102

e 104 cpv. 2 CO) e la convenuta è palesemente in mora, la pretesa, in quanto fondata, dev'essere accolta. La convenuta va quindi condannata a versare fr. 4'576.05 oltre a interessi del 5% dal 26 settembre 2000. 2.10. Con la petizione l'attrice ha richiesto la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. _____ emesso dall'Ufficio esecuzione di _____ il 28 settembre 2000. Si ricorda in proposito che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in *Droit privé et assurances sociales*, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252)). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petit, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione limitatamente all'importo di fr. 3'491 e interessi del 5% dal 26 settembre 2000. 2.11. Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 8 della legge di applicazione alla LPP; LALPP) la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl). 2.12. Nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d'ufficio dall'attrice, non ha comunicato l'ammontare dei salari erogati dal 1998 al 2000, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest'ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta. In tali circostanze alla luce della sueposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.